



**LINEE GUIDA PER I COMUNI DEL LITORALE VENETO
PER L'ACCESSO IN ARENILE DEMANIALE MARITTIMO
DI CANI ACCOMPAGNATI E ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE**

Articolo 18 bis L.r. 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

1. SCOPO

Le presenti Linee Guida forniscono indicazioni operative ai Comuni costieri per la redazione delle modalità di individuazione delle aree da riservare agli animali d'affezione e per l'accesso in arenile demaniale marittimo del litorale veneto di cani accompagnati e altri animali d'affezione. Inoltre si propongono alcuni indirizzi generali e di coordinamento delle misure limitative all'accesso e alla permanenza degli animali nelle spiagge gestite dai concessionari.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti Linee Guida sono di riferimento e di indirizzo ai Comuni costieri, che applicano la regolamentazione dell'accesso in arenile demaniale marittimo di cani accompagnati e altri animali d'affezione, durante la stagione balneare (di massima intesa come periodo dal primo maggio al trenta settembre di ogni anno). I Regolamenti e le Ordinanze comunali disciplinano la materia anche per il periodo dal primo di ottobre al trenta aprile di ogni anno facendo riferimento alle presenti Linee Guida.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

I Comuni costieri nella redazione delle norme di disciplina possono fare riferimento a:

- Legge Regionale 23 febbraio 2016, n. 7 Legge di stabilità regionale 2016, Modifiche all'articolo 18 bis della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.
- Ordinanza 3 marzo 2009 Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali. Articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4 – ordinanza contingibile ed urgente concernente Tutela dell'incolumità pubblica dell'aggressione di cani (G.U. n. 68 del 23.03.2009).
- Regolamenti comunali e Ordinanze comunali.

4. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI COMUNI

Entro il 30 marzo di ciascun anno i Comuni provvedono ad individuare:

- i tratti di spiaggia e le aree in cui è vietato l'accesso agli animali d'affezione;
- almeno un tratto di spiaggia per ogni Comune nel quale sia consentito l'accesso e la permanenza degli animali d'affezione, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e secondo le norme vigenti;
- almeno uno specchio acqueo ad uso pubblico per ogni Comune, in sicurezza con apposito servizio di salvataggio in capo al Comune o al concessionario a cui gli animali accompagnati abbiano accesso delimitato da apposita attrezzatura galleggiante e segnalato da appositi cartelli multilingue.

I Comuni danno adeguata pubblicità nei propri siti web istituzionali e ne danno comunicazione alla Giunta regionale – Sezione promozione turistica integrata – per l'inserimento nel portale turistico www.veneto.eu e nel sito web istituzionale www.regione.veneto.it almeno delle seguenti informazioni:

- la planimetria del demanio marittimo turistico ricreativo locale con le aree disponibili all'accesso e permanenza degli animali d'affezione,

- i percorsi consentiti di transito pubblico per gli animali d'affezione,
- gli attraversamenti per accedere allo specchio acqueo ad uso pubblico dedicato agli animali d'affezione
- gli obblighi e le sanzioni.

I Comuni costieri possono riportare altre informazioni ritenute utili alla pratica identificazione e localizzazione dei tratti di spiaggia dedicati agli animali.

I Comuni provvedono alla predisposizione di adeguata cartellonistica in italiano, in inglese e in tedesco, ed eventualmente in qualsiasi altra lingua ritenuta utile alla presenza turistica locale, che – oltre all'individuazione della spiaggia e specchio acqueo a cui i cani e gli animali d'affezione abbiano accesso – delimiti tale area, indichi i limiti della balneazione, gli aspetti sanzionatori e un recapito utile per chiedere informazioni. I Comuni provvedono altresì alla collocazione di cestini per i rifiuti.

5. PRESCRIZIONI PER I FRUITORI DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME LIBERE

I fruitori delle aree demaniali marittime libere devono avere con sé il libretto sanitario del cane in corso di validità. L'accesso in arenile demaniale di cani accompagnati e l'utilizzo di specchio acqueo ad uso pubblico dedicato è consentito solo ai cani identificati mediante microchip o tatuati. È revocata l'obbligatorietà della vaccinazione antirabbica per i cani residenti su tutto il territorio nazionale italiano, ma ne persiste l'obbligo per i cani provenienti dall'estero.

Tale obbligo deve trovare adeguato riscontro informativo nella cartellonistica multilingue. A tutela della salute dei propri animali e degli altri utenti della spiaggia, persone e animali, è necessario che i cani siano stati sottoposti alla profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive (cimurro, leptospirosi, e parvovirosi), alla profilassi contro le principali malattie infettive e contro i parassiti ed è fatto divieto di portare in spiaggia cani affetti da patologie di natura cardiovascolare.

Per il benessere dell'animale i conduttori devono avere con sé una adeguata riserva di acqua, un guinzaglio e, nel caso di stazionamento prolungato, di un ombrellone per dare ombra agli animali.

Il cane deve essere munito di collare antipulci o di dispositivo antiparassitario equivalente. Fuori dall'area di permanenza degli animali di affezione, il cane deve essere condotto sempre al guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per i cani individuate dai comuni. (art. 3a - Ordinanza 3 marzo 2009 Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali).

Il conduttore del cane deve munirsi di una museruola rigida o morbida da utilizzare in caso di rischio per incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti. (art. 3b - Ordinanza 3 marzo 2009 Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali).

I fruitori dell'area libera devono essere dotati di paletta e sacchetti per la raccolta delle deiezioni. Il conduttore del cane deve farsi carico di rimuovere tempestivamente eventuali deiezioni solide per poi depositarle nei preposti contenitori. Deve invece disperdere quelle liquide dilavandole con abbondante acqua di mare.

Nei limiti del possibile il conduttore del cane deve evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del cane pena l'allontanamento ad insindacabile giudizio delle autorità vigilanti preposte. L'accesso all'area è vietato ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore.

Nello specchio acqueo ad uso pubblico dedicato, è consentita la balneazione contemporanea al massimo di cinque cani, purché in presenza del conduttore in acqua. Al termine del bagno il cane deve essere riassicurato al guinzaglio. Ciascun comune può prevedere un numero maggiore di cani ammessi contemporaneamente alla balneazione in ragione delle dimensioni dello specchio acqueo dedicato. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi e/o liberi di vagare. La responsabilità civile e penale per i danni causati a persone e/o cose dal cane è del proprietario del cane.

6. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI CONCESSIONARI

Entro lo stesso termine del 30 marzo di ogni anno i concessionari e i gestori delle spiagge (consorzio, stabilimento balneare, campeggi) comunicano al Comune:

- le misure limitative all'accesso e alla permanenza degli animali nelle spiagge, assunte in conformità alla disciplina regolamentare comunale, nel rispetto dei principi di contenimento dei diversi interessi coinvolti;
- l'eventuale proposta di individuazione di un'area attrezzata per l'accoglienza di cani accompagnati secondo le norme vigenti corredata da planimetria.

I concessionari possono richiedere al Comune l'autorizzazione all'utilizzo per la balneazione dei cani di uno specchio acqueo antistante l'area in concessione o vicino ad essa, precisando se ad uso esclusivo o ad uso pubblico.

7. PRESCRIZIONI PER I GESTORI DI SPIAGGE *ANIMAL FRIENDLY*

Nel caso di spiagge destinate agli animali d'affezione il Comune definisce le condizioni operative secondo le seguenti Linee Guida generali di coordinamento.

Anche alle spiagge individuate dai concessionari quali "animal friendly" deve essere data adeguata pubblicità da parte dei Comuni costieri mediante l'inserimento nei propri siti web istituzionali e dandone comunicazione alla Giunta regionale – Sezione promozione turistica integrata – per l'inserimento nel portale turistico www.veneto.eu e nel sito web istituzionale www.regione.veneto.it. Le informazioni base sono quelle indicate al paragrafo 4, a cui possono essere aggiunte altre notizie che possano identificare la spiaggia e la sua localizzazione.

Fermo restando che la responsabilità civile e penale per i danni causati a persone e/o cose dal cane è del suo proprietario, i concessionari e i gestori delle spiagge che facciano richiesta al Comune di rilascio di apposita autorizzazione per l'individuazione di un'area dedicata all'accoglienza di cani o altri animali d'affezione, accompagnati e relativo specchio acqueo ad uso pubblico con posti ombra, sono tenuti ad attrezzare l'area almeno con:

- l'apposita cartellonistica multilingue,
- i cestini di rifiuti,
- un servizio di doccia ad uso esclusivo degli animali,

garantendo periodici interventi di pulizia e di risanamento della sabbia.

I concessionari devono porre in essere il controllo del libretto sanitario del cane ospitato in corso di validità. L'accesso in arenile demaniale di cani accompagnati e l'utilizzo di uno specchio acqueo ad uso pubblico dedicato è consentito solo ai cani identificati mediante microchip o tatuati. È revocata l'obbligatorietà della vaccinazione antirabbica per i cani residenti su tutto il territorio nazionale italiano ma ne persiste l'obbligo per i cani provenienti dall'estero.

Tale obbligo deve trovare adeguato riscontro informativo nella cartellonistica multilingue. A tutela della salute dei cani e degli altri utenti della spiaggia, persone e animali, è necessario che il conduttore del cane assicuri il concessionario e rechi con sé i documenti che attestino la profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive (cimurro, leptospirosi, e parvovirosi), alla profilassi contro le principali malattie infettive e contro i parassiti ed è fatto divieto di portare in spiaggia cani affetti da patologie di natura cardiovascolare.

Il concessionario definisce le regole affinché il conduttore del cane o di altri animali d'affezione debba assicurare che:

- la conduzione del cane avvenga ove previsto con un guinzaglio di lunghezza massima di metri 1,50;
- il cane sia munito di collare antipulci o di dispositivo antiparassitario equivalente;
- le deiezioni solide siano tempestivamente rimosse e siano subito depositate nei contenitori preposti, le deiezioni liquide siano subito disperse dilavandole con abbondante acqua di mare.

I concessionari attrezzano l'area con appositi cestini per i rifiuti, di distributore di paletta e sacchetti per la raccolta delle deiezioni da parte del conduttore del cane o di altri animali d'affezione e si assicurano che i cani ospitati possano in qualunque momento ripararsi all'ombra ed accedere ad una propria ciotola d'acqua.

Devono essere comunque previsti periodici interventi di pulizia e di risanamento della sabbia.

Il conduttore dei cani deve portare con se una museruola rigida o morbida da utilizzare in caso di rischio per incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti. (art. 3b - Ordinanza 3 marzo 2009 Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali).

Il concessionario vigilerà nei limiti del possibile affinché siano evitati latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del cane pena l'allontanamento ad insindacabile giudizio del concessionario medesimo e/o delle Autorità preposte. L'accesso all'area è vietato ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore. È consentita la balneazione di cinque cani al massimo contemporaneamente in presenza del conduttore in acqua e al termine del bagno il cane deve essere riassicurato al guinzaglio. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi e/o liberi di vagare.

Nel caso di tratti di aree promiscue, cioè di spiagge non esclusivamente dedicate ai cani, si ritiene che i Comuni costieri possano indicare come disciplina generale che i concessionari e i gestori delle spiagge che, pur non prevedendo aree dedicate ai cani, possono ammettere anche clienti con cani, provvedano a comunicare agli stessi Comuni le regole che intendono adottare per assicurarsi il rispetto, da parte dei loro clienti, delle norme igienico sanitarie e di quanto necessario a garantire l'incolumità di persone, animali e cose; di tali regole i concessionari e i gestori delle spiagge danno adeguata pubblicità ai loro clienti.

8. STANDARD MINIMI DELLA CARTELLONISTICA

La cartellonistica specifica e il materiale informativo e comunicativo ai turisti, conforme ai vincoli previsti per le aree demaniali marittime, deve includere le seguenti informazioni:

- indicazione dell'area dedicata all'accesso di cani accompagnati e la sua delimitazione,
- le aree di transito,
- la collocazione dello specchio acqueo.

La cartellonistica e il materiale informativo realizzato dai Comuni, anche con il contributo previsto dalla legge regionale n. 7/2016, deve indicare almeno i seguenti obblighi:

- la vaccinazione antirabbica per i cani provenienti dall'estero,
- la disponibilità di libretto sanitario in corso di validità,
- una riserva d'acqua e ciotola,
- paletta e sacchetti per la raccolta delle deiezioni,
- guinzaglio di lunghezza massima m. 1,50,
- ombrellone (nel caso di stazionamenti prolungati).

La cartellonistica e il materiale informativo deve altresì indicare le sanzioni, ivi comprese l'allontanamento del conduttore e del cane dall'area demaniale marittima e l'applicazione di sanzioni pecuniarie. La cartellonistica deve essere in italiano, inglese e tedesco ed eventualmente in qualsiasi altra lingua ritenuta utile alla presenza turistica locale.

9. INADEMPIENZE E SANZIONI

I Comuni disciplinano le sanzioni per l'inosservanza delle prescrizioni ed obblighi stabiliti in coerenza con le presenti linee guida.